

DIRETTIVA 2001/57/CE DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2001****recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva esistente fluroxipir è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione ⁽⁸⁾. La Commissione non ha ancora fissato alcuna quantità massima di residui armonizzata per questa sostanza attiva. L'armonizzazione di quantità massime di residui è auspicabile dal punto di vista sia della salute pubblica che commerciale.
- (2) Dopo l'iscrizione della sostanza nell'allegato I, gli Stati membri hanno autorizzato vari prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE, e hanno fissato quantità massime provvisorie di residui come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f). Queste autorizzazioni concernono gli impieghi come diserbante in frutteti o come diserbante di post-emergenza su mele, olive, cipolle, cereali, prati e pascoli. Come previsto dalla suddetta direttiva, tali quantità massime e i dati su cui si basano sono stati comunicati alla Commissione. Tali dati, unitamente a quelli disponibili ottenuti da altre fonti, sono

stati riesaminati e sono sufficienti a stabilire provvisoriamente alcune quantità massime di residui.

- (3) L'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE prevede che le quantità massime di residui per prodotti di origine animale, fissate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, siano indicate nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE.
- (4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la valutazione scientifica e tecnica del fluroxipir è stata portata a termine il 30 novembre 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluroxipir. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il fluroxipir è stata fissata a 0,8 mg/kg di peso corporeo. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con fluroxipir è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli Orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁹⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui previste dalla presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.
- (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione del fluroxipir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie di residui per il fluroxipir conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI.
- (7) Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per poter stabilire nella maggior parte dei casi ulteriori di fluroxipir. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽²⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26.⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.⁽⁸⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.⁽⁹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sulle quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Per il fluroxipir non è stata stabilita alcuna quantità massima di residui CODEX. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui diverse da quelle elencate per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima (mg/kg)
«Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir	0,1 ^(p) Orzo, avena, segala, triticale e frumento
	0,05 ^(*) ^(p) Altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in (mg/kg)		
	Di carni, compresi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 dell'allegato I	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
«Fluroxipir	0,5 ^(p) ex 0206 Rognoni 0,05 ^(*) ^(p) Altri prodotti	0,05 ^(*) ^(p)	0,05 ^(*) ^(p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la colonna con intestazione «Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir», riportata nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</p> <p>i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri</p> <p>ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri</p> <p>iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri</p> <p>iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri</p> <p>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA</p> <p>a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino</p> <p>b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)</p>	<p>0,05 (*) (P)</p>

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)</p> <ul style="list-style-type: none"> More More di rovo More-lamponi Lamponi Altri <p>d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina Altri <p>e) Bacche e frutti selvatici</p> <p>vi) FRUTTA VARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri 	
<p>2. Ortaggi, freschi o non cotti congelati o secchi</p>	0,05 (*) (P)
<p>i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> Bietola rossa (o da orto) Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezemolo a grossa radice Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri 	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>ii) ORTAGGI A BULBO</p> <p>Aglione Cipolle Scalogni Cipolline Altri</p> <p>iii) ORTAGGI A FRUTTO</p> <p>a) Solanacee</p> <p>Pomodori Peperoni Melanzane Altri</p> <p>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</p> <p>Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri</p> <p>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</p> <p>Meloni Zucche Cocomeri Altri</p> <p>d) Mais dolce</p> <p>iv) CAVOLI</p> <p>a) Cavoli a infiorescenza</p> <p>Cavoli broccoli Cavolfiori Altri</p> <p>b) Cavoli a testa</p> <p>Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri</p> <p>c) Cavoli a foglia</p> <p>Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri</p> <p>d) Cavoli rapa</p> <p>v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE</p> <p>a) Lattughe e simili</p> <p>Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri</p>	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<ul style="list-style-type: none"> b) Spinaci e simili <ul style="list-style-type: none"> Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico d) Witloof e) Erbe fresche <ul style="list-style-type: none"> Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri vi) LEGUMI (freschi) <ul style="list-style-type: none"> Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri vii) ORTAGGI A STELO (freschi) <ul style="list-style-type: none"> Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI <ul style="list-style-type: none"> a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 	
<p>3. Legumi da granella</p> <ul style="list-style-type: none"> Fagioli Lenticchie Piselli Altri 	0,05 (*) (P)
<p>4. Semi oleaginosi</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri 	0,05 (*) (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
5. Patate Patate precoci Patate tardive	0,05 (*) (p)
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.